

Vincenzo Mainardi

IL NUOVO POS



ALLEGATO SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL POS
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
(Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)

SETTIMA EDIZIONE
ANNO 2008

The logo for GRAFILL, featuring a stylized graphic of a person or a structure above the word "GRAFILL" in a bold, sans-serif font.

Vincenzo Mainardi

IL NUOVO POS

ISBN 13 978-88-8207-287-2

EAN 9 788882 072872

Manuali, 67

Settima edizione, giugno 2008

Mainardi, Vincenzo <1959->

Il nuovo POS / Vincenzo Mainardi. – 7. ed. – Palermo : Grafill, 2008
(Manuali ; 67)

ISBN 978-88-8207-287-2

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione. 2. Cantieri edili – Sicurezza

344.450465 CDD-21 SBN Pal0212981

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di giugno 2008

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INTRODUZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE	p.	7
1. IL D.LGS. N. 81/2008 E LE NUOVE REGOLE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE	"	9
1.1. Il nuovo Testo unico e la riforma della sicurezza sul lavoro.....	"	9
1.2. L'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 al cantiere edile e la sicurezza in cantiere	"	10
1.3. Impresa affidataria ed imprese esecutrici	"	12
1.4. Il POS ed il PSC, perché più piani nello stesso cantiere	"	12
1.5. L'applicazione dell'"81" nei lavori pubblici: il Codice dei contratti e degli appalti.....	"	13
1.6. L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 ed i contenuti dei piani di sicurezza	"	13
1.7. I costi della sicurezza	"	14
1.8. La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese.....	"	15
2. IL POS: IL PIANO DI SICUREZZA DELLE IMPRESE	"	17
2.1. In quali casi è obbligatorio redigere il POS	"	17
2.2. Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?.....	"	17
2.3. La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo	"	18
2.4. Il punto 3.2.1. dell'Allegato XV: i requisiti del POS	"	18
2.5. Il POS integrato è fondamentale ai fini della valutazione di idoneità.....	"	19
2.6. Valutazione di idoneità dell'affidatario e del subappaltatore – congruità dei POS.....	"	22
2.7. La valutazione di idoneità per i lavoratori autonomi.....	"	22
2.8. Cenni alle "Linee guida 2006"	"	23
2.9. Il PiMUS ovvero il piano del ponteggio.....	"	24
3. IL PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA (PSS)	"	25
3.1. Il piano sostitutivo nel Codice degli appalti e il punto 3.1. dell'Allegato XV	"	25
3.2. Il PSS come piano di coordinamento laddove è assente il coordinatore	"	25
3.3. Il PSS è anche il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore	"	25
4. GLI OBBLIGHI PER L'IMPRESA EDILE AI SENSI DELL'"81"	"	27
4.1. Gli adempimenti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.....	"	27
4.2. Gli obblighi di natura tecnica nel cantiere.....	"	27
4.3. Gli obblighi tecnico-amministrativi	"	28
4.4. Il cartellino di riconoscimento in cantiere	"	30
5. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE "NUOVO POS 2008"	"	33
5.1. I contenuti del CD-ROM allegato.....	"	33
5.2. Requisiti minimi di sistema per l'installazione del software.....	"	33

5.3.	Procedura per la richiesta della password utente.....	p.	33
5.4.	Procedura per l'installazione del software.....	"	33
5.5.	Procedura per la registrazione del software.....	"	35
6.	COMPILARE UN POS UTILIZZANDO IL SOFTWARE "NUOVO POS".....	"	37
6.1.	Compilare il piano operativo con il metodo per sezioni.....	"	37
6.2.	Testi in colore blu; elaborazione e formattazione del testo; aprire un nuovo POS o un POS già esistente	"	38
6.3.	Creazione di un nuovo piano operativo di sicurezza (POS).....	"	38
6.5.	La redazione definitiva del POS per lo specifico cantiere – la fase b).....	"	42
6.6.	Selezione delle schede nella sezione 9 e stampa del POS – la fase c).....	"	44
6.7.	Elenco delle schede che costituiscono la sezione 9 del piano.....	"	45
6.8.	Aggiornamento o riutilizzo di un POS	"	48
7.	ESEMPIO DI UN POS COMPLETAMENTE SVILUPPATO	"	49
7.1.	Un POS per un intervento di manutenzione straordinaria	"	49
8.	RASSEGNA NORMATIVA (PARTE I): IL D.LGS. N. 81/2008 (NUOVO T.U.S.L.).....	"	95
8.1.	Breve introduzione ed elenco delle parti consultabili in rassegna	"	95
8.2.	Sommario dei titoli e degli allegati.....	"	96
8.3.	Titolo I – Principi comuni	"	98
8.4.	Titolo II – Luoghi di lavoro.....	"	110
8.5.	Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro.....	"	111
8.6.	Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili	"	117
8.7.	Titolo V – Segnaletica.....	"	136
8.8.	Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi.....	"	138
8.9.	Titolo VIII – Agenti fisici (rumore, vibrazioni).....	"	139
8.10.	Titolo IX – Sostanze pericolose (amianto)	"	146
8.11.	Titolo XIII – Disposizioni finali (abrogazioni).....	"	151
8.12.	Gli allegati utili per i cantieri temporanei o mobili.....	"	152
9.	RASSEGNA NORMATIVA (PARTE II): ALTRE NORME DETERMINAZIONI, PARERI E ATTI DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE.....	"	201
9.1.	NORME DI SICUREZZA NEI CANTIERI Determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 15 dicembre 1999, n. 12.....	"	201
9.2.	MINISTERO DEL LAVORO – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL POS Circolare 8 gennaio 2001, n. 2.....	"	204
9.3.	NOZIONI DI "IMPRESA" E DI "LAVORATORE AUTONOMO" Nota Ministero del Lavoro e della P.S. 22 febbraio 2001, n. 418	"	205
9.4.	LINEE GUIDA PIANI DI SICUREZZA Linee guida per l'applicazione del D.P.R. n. 222/2003 (<i>stralcio</i>).....	"	207
9.5.	CODICE DEI CONTRATTI: SICUREZZA DEI CANTIERI Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (<i>stralcio</i>).....	"	209

10. UTILITÀ E NORME ON-LINE	p. 211
10.1. Il menu “Utilità”; insussistenza atti e idoneità degli autonomi.....	” 211
10.2. La banca dati normativa nel software “ Nuovo POS ”.....	” 216
10.3. Il Testo unico ed altre norme utili, consultabili on-line	” 216
10.4. Installare ed utilizzare la banca dati normativa.....	” 217
11. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI	” 221
12. INSTALLAZIONE ED USO DEL SOFTWARE: QUICK REFERENCE (ISTRUZIONI RAPIDE)	” 225

INDICE DELLE TABELLE

<input type="checkbox"/> Tabella 1 Schema per lo sviluppo del piano operativo con il software “ Nuovo POS ”, con il metodo per sezioni in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U.S.L.)	” 20
<input type="checkbox"/> Tabella 2 Adempimenti tecnico-amministrativi dell’impresa ai sensi del T.U.S.L. (D.Lgs. n. 81/2008)	” 28
<input type="checkbox"/> Tabella 3 Titoli ed allegati del T.U.S.L. riportati in Rassegna normativa nel presente Capitolo 8	” 95
<input type="checkbox"/> Tabella 4 Norme consultabili on-line	” 217
<input type="checkbox"/> Tabella 5 Le domande più frequenti	” 221
<input type="checkbox"/> Tabella 6 Software quick reference.....	” 225

Introduzione alla settima edizione

A far data dal 2002, il Nuovo POS (di cui in pochi anni sono già state pubblicate ben sette edizioni) si è affermato come uno dei migliori manuali per la redazione del piano operativo di sicurezza, anche grazie all'utilizzo intuitivo del software professionale allegato, volto a consentire la rapida elaborazione dei documenti obbligatori richiesti.

A fronte del grande processo di riordino e riforma compiuto col decreto 9 aprile 2008, n. 81 (T.U.S.L.), e che ha interessato con molte importanti modifiche anche la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, abbiamo voluto porre immediatamente a disposizione degli utenti una nuova edizione interamente riveduta e corretta, al fine di garantire la compilazione del piano operativo in conformità al nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro.

Ma – oltre ad assolvere a questa imprescindibile esigenza pratica – il Nuovo POS VII edizione si propone anche, come già in precedenza, di indirizzare al corretto adempimento degli obblighi tecnico-amministrativi che il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 pone in capo alle imprese, grazie ad un'ampia analisi ed all'inclusa raccolta normativa.

Il manuale da risposte sicure ed inequivocabili agli interrogativi di chi deve compilare un piano operativo in applicazione delle nuove regole, in conformità alle richieste dei coordinatori e degli organi di controllo. Il modello di POS consigliato alle imprese rimane sempre fedele al “metodo per sezioni”, utilizzato per la prima volta proprio con questo manuale ed oramai affermato – a nostro giudizio – come il migliore per la compilazione dei piani di sicurezza. Il “metodo per sezioni”, difatti, se correttamente applicato consente la redazione di un piano operativo di immediata applicazione ed idoneo ad essere accettato positivamente dalle stazioni appaltanti e dagli enti preposti alla vigilanza sui cantieri.

Maggio 2008

L'autore e l'editore

Con i manuali “Il Nuovo POS” ed “Il Nuovo PSC” si sono voluti fornire agli operatori due strumenti che consentono la corretta redazione dei piani di sicurezza previsti dal nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV).

Come già nelle precedenti edizioni, i due libri sono ovviamente rivolti ad utilizzatori diversi: il primo è destinato alle imprese ed ai loro tecnici, il secondo ai coordinatori per la sicurezza.

Chi li consultasse entrambi riscontrerebbe la stretta corrispondenza di alcuni capitoli: l’esame del “T.U.S.L.” e in generale dell’assetto normativo di riferimento è di fatto il medesimo in ogni volume; il testo di ogni libro ed il software allegato si distinguono per lo specifico, ovvero la compilazione dei diversi piani di sicurezza (POS e PSC).

Il D.Lgs. n. 81/2008 e le nuove regole della sicurezza in cantiere

1.1

Il nuovo Testo unico e la riforma della sicurezza sul lavoro

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹, recante il nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Con il nuovo Testo unico (T.U.S.L.) il Governo ha riordinato e riformato l'intero corpus normativo relativo alla sicurezza, in precedenza composto da un apparato legislativo e regolamentare sviluppatosi nel corso di 50 anni, cioè lungo tutta la storia dell'Italia repubblicana.

Emanato in virtù della delega di cui alla Legge n. 123/2006, il decreto sostituisce (abrogandole) le principali leggi fondamentali in materia di sicurezza emanate negli anni '50, così come le principali leggi di recepimento delle direttive comunitarie europee emanate negli anni '90.

Di conseguenza, segnaliamo sinteticamente che tra le norme abrogate vi sono:

- il D.P.R. n. 547/1955 (prevenzione infortuni sul lavoro);
- il D.P.R. n. 164/1956 (prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- il D.P.R. n. 303/1956 (igiene del lavoro);

mentre tra le più recenti vi sono:

- il D.Lgs. n. 277/1991 (protezione dal rischio chimico, fisico e biologico);
- il D.Lgs. n. 626/1994 (sicurezza e salute sul luogo di lavoro);
- il D.Lgs. n. 494/1996 (cantieri temporanei e mobili).

La portata del nuovo provvedimento non può che apparire evidente agli operatori del settore, che rinviamo all'articolo 304 del T.U.S.L. per l'elenco completo delle abrogazioni (per la consultazione vedi la Rassegna normativa al Capitolo 8).

Il D.Lgs. n. 81/2008 si articola in 13 titoli che sviluppano complessivamente 306 articoli, e reca complessivamente 51 allegati.

Non è evidentemente il caso di esaminare qui per intero il nuovo testo, operazione che esige un esame profondo ed una trattazione articolata.

Per i professionisti e le imprese, che hanno l'esigenza concreta di redigere il piano operativo di sicurezza in conformità alle nuove regole, può essere però utile un inquadramento generale della norma, oltre ad un'analisi di alcuni capi ed articoli di particolare importanza.

Il Titolo I, capo III, disciplina la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, mutuando dal previgente D.Lgs. n. 626/1994 obblighi e funzioni delle principali figure² come:

- datore di lavoro;
- preposto, lavoratori;
- installatori, progettisti;
- medico competente;

oltre a scopo e funzioni di:

- servizio di prevenzione e protezione;
- formazione ed informazione;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

¹ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

² Per l'individuazione di queste figure vedi l'articolo 2 – Definizioni.

I Titoli II e III sono dedicati rispettivamente ai luoghi di lavoro ed all'uso delle attrezzature e dei dpi. Il Titolo IV, di fondamentale importanza per i lettori del "Nuovo POS", è dedicato ai cantieri temporanei e mobili (è qui che viene imposto l'obbligo del piano operativo). Al riguardo vedi il capitoletto 1.2. e seguenti.

I Titoli che seguono riguardano una serie di aspetti tecnici particolari:

- la segnaletica (Titolo V);
- la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI);
- i videoterminali (Titolo VII);
- gli agenti fisici, quali il rumore e le vibrazioni (Titolo VIII);
- le sostanze pericolose, tra cui l'amianto (Titolo IX);
- il rischio biologico (Titolo X);
- le atmosfere esplosive (Titolo XI);

ed in chiusura:

- le disposizioni in materia penale (Titolo XII) e le disposizioni finali (Titolo XIII).

1.2

L'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 al cantiere edile e la sicurezza in cantiere

Il Titolo IV del nuovo T.U.S.L. è relativo ai "cantieri temporanei o mobili" e si divide in tre capi:

- il Capo I è relativo alle "misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili";
- il Capo II contiene le "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota" (in sintesi riporta la norma tecnica sostitutiva del vecchio D.P.R. n. 164/1956, integrata con le norme relative a ponteggi, lavori in quota e posizionamento mediante funi...);
- il Capo III contiene le sanzioni.

Ci soffermiamo qui sul Capo I che di fatto recepisce (in seno al T.U.S.L. oggi in vigore) la direttiva comunitaria nota come "Direttiva cantieri"³.

Delle più importanti novità introdotte a suo tempo dalla "Direttiva cantieri", originariamente recepita nella nostra legislazione dal 1996 e applicata dall'anno seguente, è già stato ampiamente trattato e gli operatori del settore ne hanno oramai fatto propri i principî fondamentali; questi possono sinteticamente essere riassunti in alcuni punti.

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva cantieri la responsabilità della sicurezza dei lavoratori in cantiere ricadeva principalmente sui datori di lavoro, ovvero sugli impresari, direttamente responsabili della sicurezza dei propri lavoratori.

Il legislatore comunitario e quello italiano hanno di fatto ridefinito tale quadro, ponendo al vertice di una immaginaria "piramide delle responsabilità" il committente, ritenuto il soggetto che per primo promuove la realizzazione dell'opera, per conto del quale la stessa viene realizzata⁴, e di conseguenza ritenuto ora il primo responsabile ai fini della sicurezza.

La norma individua due figure professionali: il "coordinatore per la progettazione", ed il "coordinatore per l'esecuzione"⁵. Questi soggetti svolgono un ruolo tecnico e sovrintendono, su man-

³ Direttiva del Consiglio Cee 24 giugno 1992, n. 57 (Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili) già recepita dal D.Lgs. n. 494/1996 poi abrogato e sostituito dal T.U.S.L.

⁴ Vedi articolo 89; qui sono riportate le definizioni anche delle nuove figure introdotte dalla Direttiva cantieri: committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione; è altresì individuata (tra le imprese) l'impresa affidataria assimilabile all'appaltatore nei lavori pubblici.

⁵ L'articolo 89 così definisce i coordinatori:
"(...)

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del presente Capo;

dato del committente, alla gestione della sicurezza nel cantiere, con la compilazione del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e con il controllo della sua attuazione.

Di fatto, la lettura più evidente data alla norma (in vigore seppure con successive continue modifiche da oltre dieci anni) è che le responsabilità di organizzazione generale, di scelta, di sovrintendenza si spostano sul committente; gli architetti, gli ingegneri ed i geometri, fino ad allora come prassi esclusi, divengono i soggetti maggiormente coinvolti per quanto attiene l'ambito più strettamente tecnico.

Va inoltre rilevato che – in applicazione del T.U.S.L. – i progettisti ed i direttori dei lavori sono oggi chiamati ad assumere il ruolo di “responsabili dei lavori”⁶, subentrando (*in parte o in toto*) al committente nell'adempimento dei suoi obblighi.

Come già accennato, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che il Testo unico ha posto in capo al datore di lavoro, in edilizia sono state parzialmente trasferite al committente. Non a caso costui ha come primo e principale adempimento l'attenersi “ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del presente decreto legislativo”⁷.

Dall'adempimento degli obblighi del committente traggono origine le modalità esecutive e procedurali (le quali come prassi trovano attuazione grazie all'attività dei coordinatori) che han-

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del presente Capo, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

(...).”

⁶ Sempre l'articolo 89, così definisce il responsabile dei lavori:

“(...)

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

(...).”

⁷ L'articolo 15 recita come segue.

“1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti”.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

no come obiettivo l'eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi insiti nell'attività del cantiere edile⁸.

Tra gli adempimenti dell'impresa (datore di lavoro) sono invece confermati gli obblighi in materia di sicurezza relativi alla propria particolare attività nel luogo di lavoro (il cantiere).

A questo principio è stata data chiara applicazione, imponendo a tutti i datori di lavoro l'obbligo di redigere e presentare il "piano operativo di sicurezza" (POS), ovvero il noto documento di valutazione dei rischi (DVR)⁹ riferito "al singolo cantiere interessato".

1.3

Impresa affidataria ed imprese esecutrici

Merita attenzione la distinzione operata dal T.U.S.L. tra impresa affidataria ed imprese esecutrici.

Al concetto generale di impresa (coincidente con quello di datore di lavoro, come si dice più avanti al punto 2.3) si affianca – in riferimento al settore edile – quello di impresa affidataria. Questa è definita come l'impresa "titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi"¹⁰. L'impresa affidataria è quindi di fatto l'appaltatore dei lavori; è bene ricordare che la "possibilità" di subappaltare è sempre subordinata ad autorizzazione da parte del committente; la lettera della legge non va quindi intesa come una tacita autorizzazione al subappalto non autorizzato¹¹.

L'impresa affidataria, così come già l'appaltatore contraente di lavori pubblici, diviene il referente principale della committente, del coordinatore e della d.l., sia in relazione agli obblighi di trasmissione che il Titolo IV delinea all'articolo 101, sia ai ben più importanti compiti, relativi al governo del cantiere ed alla verifica di idoneità dei subappaltatori (articoli 97, 26).

1.4

Il POS ed il PSC, perché più piani nello stesso cantiere

Con l'evoluzione normativa avviata negli anni '90 del secolo scorso e recentemente compiutasi con il nuovo Testo unico (D.Lgs. n. 81/2008), è stato ricomposto il quadro normativo relativo alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si può affermare che – nell'ambito di una ritrovata e sicura coerenza – è chiarita la funzione del POS (piano operativo di sicurezza) così come del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento). Questi piani svolgono un ruolo differente per quanto attiene la gestione del cantiere.

Il POS, come già precisato al precedente punto 1.2, altro non è che il cosiddetto documento di valutazione dei rischi dell'impresa (DVR). La compilazione e trasmissione del POS è un' incombenza di tutte le imprese (datori di lavoro) operanti nel cantiere, e quindi di norma per ogni cantiere sono presenti diversi POS, tanti quante sono le imprese.

Si riconferma quindi che il piano operativo è un documento aziendale, che deve essere prodotto da ogni impresa chiamata ad operare (anche in subappalto) all'interno del cantiere, tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Il POS deve esaminare principalmente la problematica della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza in relazione alle operazioni di lavoro previste, proprie dell'impresa;

⁸ Tra questi gli incidenti derivanti da interferenza (diretta o indiretta) tra lavoratori operanti per conto di diversi datori di lavoro; la rilevanza di tali incidenti – tipici dell'edilizia – e la presunta evidente assenza di coordinamento tra soggetti diversamente organizzati sono stati una delle ragioni della estensione della "Direttiva cantieri".

⁹ Trattasi del "DVR", ovvero del documento redatto ai sensi dell'articolo 28 T.U.S.L.

¹⁰ Articolo 89, comma 1, lettera i).

¹¹ Articolo 1656 C.C.: "L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente".

tale impostazione appare quanto mai logica, essendo il datore di lavoro l'unico soggetto a conoscenza della propria organizzazione del lavoro (capacità, formazione, mansioni dei propri dipendenti) e soprattutto delle attrezzature in dotazione che i lavoratori saranno chiamati ad utilizzare.

In nessun modo le norme in vigore attribuiscono al POS l'onere di "precisare" o "specificare" l'organizzazione generale del cantiere.

È questa invece la mansione prioritaria dell'attività dei coordinatori durante la fase di progettazione, con la redazione del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento), imperniato sui rischi derivanti da condizioni specifiche del singolo cantiere, quali uso comune di attrezzature ed impianti, presenza simultanea o successiva di più imprese, rischi ambientali in ogni legittima accezione, salubrità del luogo di lavoro, interferenze con altre attività in atto, etc.

Durante la fase di esecuzione il coordinatore provvederà invece ad opportune azioni di coordinamento, ed alla verifica della coerenza dei diversi POS con il PSC (il quale evidentemente si configura come un "piano-quadro", integrato nel dettaglio dai documenti prodotti dai datori di lavoro affidatari o subaffidatari, ed aggiornabile qualora necessario).

A titolo informativo, segnaliamo che i contenuti del PSC sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008 all'articolo 100 ed all'Allegato XV, punto 2..

1.5

L'applicazione dell'"81" nei lavori pubblici: il Codice dei contratti e degli appalti

Il legislatore ha proceduto e sta tuttora procedendo ad uniformare – in linea di massima – gli assetti normativi dei settori pubblico e privato per quanto attiene la sicurezza del cantiere, e cioè per quanto riguarda l'applicazione del Titolo IV del T.U.S.L.

Per quanto attiene il settore pubblico, si possono richiamare alcuni aspetti fondamentali.

I riferimenti principali sono le norme che fanno capo all'apparato del "Codice degli appalti" a tutt'oggi in fase di regolamentazione.

Ci riferiamo ovviamente al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero il cosiddetto "Codice dei contratti e degli appalti", che ha riformato tutto il settore dei contratti pubblici, ed in particolare all'articolo 131 "piani di sicurezza".

Con l'articolo 131 l'appaltatore viene coinvolto (così come col T.U.S.L.) nella predisposizione degli elaborati relativi alla sicurezza. Gli è richiesto di predisporre:

- 1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento (facoltà sostanzialmente prevista anche nel T.U.S.L.);
- 2) un piano di sicurezza sostitutivo (in assenza del PSC previsto dall'"81", all'appaltatore è quindi richiesta la produzione di un documento equivalente); un piano operativo di sicurezza (all'appaltatore è fatto dovere di produrre questo piano ad integrazione degli altri già previsti, il piano deve riguardare le scelte autonome tecnico-organizzative dell'impresa).

1.6

L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 ed i contenuti dei piani di sicurezza

L'Allegato XV è articolato in quattro punti principali e due allegati.

Dopo il punto 1. (Disposizioni generali), l'allegato entra dettagliatamente nel merito dei contenuti dei piani con il punto 2. interamente dedicato al PSC o piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del T.U.S.L.

Come risulta evidente dalla lettura della norma, in capo al coordinatore per la progettazione sono poste la definizione dell'architettura complessiva del cantiere e (in conseguenza delle situazioni di rischio connesse alla struttura del cantiere) la definizione delle conseguenti misure di protezione.

È da evidenziare la rilevanza che l'allegato attribuisce alla tematica delle interferenze, alle quali è dedicato l'apposito punto 2.3..

Si segnala ancora che al coordinatore per la progettazione è richiesto di effettuare l'analisi di tutti i possibili rischi presenti per ogni fase e sottofase di lavoro. Di fatto quindi si richiede necessariamente una completezza analitica del PSC che non può prescindere (oltre che dallo sviluppo di un cronoprogramma dettagliato) da una analisi particolareggiata, si presume per schede, di tutte le lavorazioni.

Il POS quindi avrà non solo una funzione complementare, ma necessariamente si sovrapporrà parzialmente a quanto già indicato nel PSC.

Sono chiariti gli aspetti fondamentali della struttura del PSC e risulta quindi evidente il suo ruolo di piano-quadro cui si riferiscono tutti gli altri piani da elaborarsi per il cantiere. All'analisi dettagliata del punto 3. dell'Allegato XV ed ai contenuti del POS è riferito il Capitolo 2 di questo manuale, espressamente dedicato al piano operativo di sicurezza.

1.7

I costi della sicurezza

Il punto 4. (l'ultimo dell'allegato) è dedicato ai costi della sicurezza, argomento quanto mai delicato, ampiamente discusso, e senz'altro quello in merito al quale si attendevano i maggiori chiarimenti dal decreto.

Esulando i cosiddetti "costi della sicurezza" dallo specifico di questo testo, ci limitiamo ad alcune brevi osservazioni.

L'allegato richiede che la stima valuti i compensi dovuti tanto per i mezzi e le opere (apparecchiamenti, DPI, impianti, DPC¹²) che per le attività organizzative (procedure, sfasamenti temporali, misure di coordinamento).

Come peraltro ovvio, i "costi della sicurezza" sono dovuti anche laddove sia presente il solo PSS¹³ di cui si tratta più in dettaglio al punto 3.1. e seguenti.

Da un punto di vista strettamente operativo, il punto 4. richiede che la stima sia eseguita analiticamente per voci singole, valutate a corpo o a misura.

Come precisa il punto 4.1.4., "i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici"¹⁴.

È opportuno rilevare che la metodologia di stima indicata per la parte di importo oggetto dell'appalto da non assoggettare a ribasso è differente rispetto a quanto indicato a suo tempo (nel

¹² Dispositivi di protezione collettiva.

¹³ Non è da escludere che alcuni soggetti appaltanti possano affidare lavori senza che sia prevista la corresponsione di un compenso per gli oneri relativi ai piani di sicurezza. Il comportamento può trarre origine dal fatto che – normalmente – i costi della sicurezza sono determinati dal coordinatore ed esposti in PSC. La legittima assenza del coordinatore e del PSC (in conformità a quanto previsto dall'articolo 90 del T.U.S.L.) non esime in alcun modo il committente dall'obbligo di determinare e corrispondere questi oneri.

La questione è stata già trattata a suo tempo nella Determinazione del 15 dicembre 1999, n. 12 della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale ha ribadito la sufficiente chiarezza della materia anche in assenza del previsto regolamento, ed ha di conseguenza confermato la piena sussistenza dell'obbligo in capo all'appaltante. L'obbligatorietà di stimare e corrispondere i costi per la sicurezza anche in presenza del solo PSS è stata comunque riaffermata anche dal T.U.S.L., Allegato XV, punto 4.1.2..

Relativamente ai cantieri per i quali non sia prevista la nomina del coordinatore, per quanto attiene la prestazione tecnica sarà a nostro avviso il progettista (dietro mandato del committente) ad effettuare la stima.

¹⁴ L'Allegato XV (come già il D.P.R. n. 222/2003, Regolamento piani di sicurezza) con queste specifiche da attuazione a quanto previsto dall'articolo 131 del "Codice degli appalti", che richiede la specificazione degli oneri relativi ai piani di sicurezza. Gli oneri da non assoggettarsi al ribasso sono quelli che compensano quanto previsto dal piano; non è prevista l'individuazione di alcun costo ricavato scorpendo dai prezzi unitari o complessivi dell'opera una quota percentuale attribuita alla sicurezza.

2002) dall'Autorità di Vigilanza sui LL.PP.¹⁵. Anche su questo importante aspetto i coordinatori e le stazioni appaltanti devono prestare attenzione affinché i propri elaborati siano armonizzati all'evoluzione della norma, peraltro oramai consolidata. D'altronde tale necessità era già nota: le indicazioni fornite dall'Authority avevano difatti valore provvisorio¹⁶, in attesa della emanazione del decreto previsto dall'articolo 31 della Legge n. 109/1994 (l'allora D.P.R. n. 222/2003, i cui contenuti sono oggi presenti nell'Allegato XV al T.U.S.L.).

Sono da tempo superate tutte le procedure difformi utilizzate in precedenza (indicativamente nel periodo 1997-2002) per la determinazione dei costi della sicurezza: sono quindi da accantonarsi sia la succitata modalità indicata dall'Authority, che la corresponsione di un'importo a percentuale sui lavori o di un importo onnicomprensivo a forfait.

1.8

La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese

Il nuovo T.U.S.L. ha introdotto una serie di elementi minimi obbligatori che l'impresa deve produrre ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale.

È questa una novità importante, in quanto di fatto definisce per l'impresa un nuovo obbligo, ovvero la dimostrazione della propria idoneità, supportata da documenti precisi, in assenza dei quali l'impresa non può accedere al cantiere.

L'elenco di questi documenti si trova nell'Allegato XVII (che può essere consultato in Rassegna normativa). Molti dei documenti o delle informazioni richieste, ma sottolineiamo non tutti, si trovano già nel POS.

Di conseguenza e come esporremo meglio più avanti (2.5), l'impresa sarà motivata a integrare il POS con gli ulteriori documenti necessari per dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale.

Tale impostazione è – come detto – conforme al testo della legge, mentre non ha rispondenza nelle determinazioni dell'Authority di cui si dice di seguito.

¹⁵ L'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la propria Determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001 entrò ancora una volta nel merito del calcolo dei costi della sicurezza, materia già trattata dalla precedente Determinazione n. 37 del 26 luglio 2000.

L'autorità ha voluto a suo tempo indicare come i cosiddetti “costi della sicurezza”, ovvero gli oneri derivanti dalla applicazione dei piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 (al tempo, dall'articolo 31 della Legge n. 109/1994 s.m.), siano da intendersi come derivanti dalla somma di due voci specifiche.

Si premette che i prezzi delle opere compiute individuati nei prezziari degli enti devono essere comprensivi di una quota parte derivante dalla esecuzione in sicurezza della relativa opera: detta quota deve essere scorporata. Questo importo costituisce la prima voce; possiamo definirlo come i costi “ordinari” della sicurezza.

Peraltro i piani della sicurezza, ovviamente in funzione dello specifico cantiere, impongono l'adozione di misure di sicurezza particolari i cui costi non possono ragionevolmente essere ricompresi nei costi ordinari sopra richiamati. Questo importo costituisce la seconda voce, che la Determinazione stessa definisce come i costi “speciali” della sicurezza.

L'Autorità, seguendo una via già tracciata e condivisa da molti operatori, con i propri atti aveva indicato come le spese complessive della sicurezza (Scs nella Determinazione) fossero la somma di costi “ordinari” (già valutati nella determinazione dei prezzi unitari negli elenchi prezzi degli enti) e di costi “speciali” valutati verosimilmente in piano di sicurezza e coordinamento (quando disponibile).

¹⁶ La Determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001 porta come titolo: “Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”.